

N. 3063

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori DE LUCA Athos, PIERONI, PETTINATO,
BORTOLOTTI, MANCONI, SARTO, BOCO, CARELLA,
LUBRANO DI RICCO, SEMENZATO, CORTIANA e
RIPAMONTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 FEBBRAIO 1998

Istituzione del marchio «*Made in Italy*» per la tutela della
qualità dei prodotti italiani

ONOREVOLI SENATORI. - Da sempre «*Made in Italy*» è sinonimo di qualità in tutto il mondo; ovunque il nome del nostro Paese è celebrato anche per lo stile e la qualità dei nostri prodotti. In settori specifici, quali la moda, la provenienza del prodotto dal nostro Paese assume ormai di per sè il carattere di una garanzia per il cliente ed il consumatore. Occorre tuttavia osservare come, in un quadro di sempre maggior liberalizzazione degli scambi, si va parallelamente diffondendo il fenomeno delle contraffazioni. Non solo, accade che prodotti assemblati in luoghi lontanissimi dall'Italia, spesso prescelti per lucrare sul basso costo del lavoro e persino per sfruttare la manodopera minorile, vengano poi diffusi sul mercato con l'etichetta del «*Made in Italy*». Si tratta di prodotti ottenuti con materiali di bassa qualità, che non si avvalgono della tradizionale esperienza tecnica e manifatturiera dei nostri operai, spesso prodotti in serie da lavoratori che vengono sottoposti a turni massacranti.

Il sistema di tutela che questo disegno di legge individua, passa attraverso la creazione di un vero marchio «*Made in Italy*», che si applica ad ogni opera dell'ingegno e del lavoro italiano, in qualsiasi settore, garantendone la salvaguardia proprio in virtù del carattere istituzionale della certificazione.

A tale scopo si istituisce una commissione ministeriale incaricata di rilasciare l'autorizzazione all'uso del marchio e che ha il potere, anche con l'esplicito consenso dei produttori, di compiere ispezioni nei luoghi di realizzazione dei beni tutelati per verificare il rispetto delle condizioni essenziali per l'autorizzazione, cioè l'origine italiana di manodopera e materiali di produzione. Una volta stabilite le regole per il riconoscimento del marchio sul territorio nazionale, è individuata una procedura, a cura della stessa commissione depositaria del marchio ed incaricata della verifica del rispetto delle condizioni per l'attribuzione, affinché il «*Made in Italy*» ottenga il medesimo riconoscimento anche a livello internazionale; si fa pertanto ricorso agli strumenti individuati dal regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario, che prevede la registrazione del certificato ottenuto sul territorio nazionale come marchio comunitario. Il «*Made in Italy*» pertanto sarebbe diffuso anche in Paesi terzi e troverebbe anche qui uniforme ed adeguata protezione giuridica contro imposture e contraffazioni. Con questo disegno di legge scendiamo nel vivo del mercato e ci impegnamo a tutela dei prodotti italiani e, soprattutto, dei consumatori.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione del marchio)

1. È istituito il marchio «*Made in Italy*» al fine di identificare i prodotti le cui fasi di ideazione, lavorazione e confezione siano avvenute interamente sul territorio italiano e con materiali di provenienza dal territorio nazionale.

2. Il marchio è concesso con le procedure di cui agli articoli 2 e 3. Le modalità per la sua apposizione ed il suo utilizzo sono definite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Il marchio è accompagnato dalla certificazione idonea a documentarne le caratteristiche merceologiche in ottemperanza alle vigenti leggi.

Art. 2.

(Requisiti per la richiesta di attribuzione)

1. Le imprese che intendono commercializzare prodotti che si caratterizzino per la garanzia di provenienza e per la fattura di qualità italiana debbono fare richiesta di attribuzione del marchio di cui all'articolo 1.

2. La richiesta di attribuzione del marchio è presentata dalle imprese interessate alla Commissione di cui all'articolo 3, unitamente ad un protocollo di adesione contenente la documentazione di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.

3. Nel protocollo di adesione, l'impresa richiedente presenta la seguente autocertificazione:

a) attestazione che tutte le fasi di realizzazione del prodotto si sono svolte sul territorio nazionale;

b) dichiarazione che i materiali essenziali alla creazione del prodotto provengono dal territorio nazionale;

c) dichiarazione di ottemperanza alle norme vigenti in tema di tutela del lavoro, in campo fiscale e contributivo; attestazione dell'esclusione dell'impiego di minori e del pieno rispetto della normativa per la salvaguardia ambientale.

4. Nel protocollo di adesione, l'impresa richiedente assume espressamente l'impegno di favorire l'attività istruttoria ed ispettiva della Commissione di cui all'articolo 3.

Art. 3.

(Commissione)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la Commissione di garanzia della certificazione d'origine «*Made in Italy*», di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione è depositaria del marchio di cui all'articolo 1; essa provvede all'esame delle richieste di attribuzione del marchio e procede al suo rilascio previa verifica della documentazione di cui all'articolo 2, presentata dall'impresa richiedente.

3. La Commissione vigila sul rispetto delle condizioni dichiarate nel protocollo d'adesione di cui all'articolo 2.

4. La Commissione promuove la diffusione e la pubblicizzazione del marchio sul mercato nazionale ed internazionale.

Art. 4.

(Funzionamento della Commissione)

1. La Commissione è composta di sette membri nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ne designa anche il presidente.

2. La Commissione opera in piena autonomia, per il perseguimento dei propri fini

istituzionali, nel rispetto del regolamento di cui all'articolo 7, comma 2.

3. All'atto dell'accettazione della nomina i commissari sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.

4. Al presidente della Commissione compete un'indennità di funzione pari al 60 per cento della retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Ai componenti della Commissione rientranti nelle fattispecie di cui al comma 3 spetta un'indennità pari all'80 per cento di quella del presidente. Ai componenti della Commissione che siano dipendenti dell'Amministrazione dell'industria, del commercio e dell'artigianato è attribuito un gettone di presenza stabilito dal regolamento di cui all'articolo 7, comma 2.

5. Il servizio prestato presso la Commissione è equiparato ad ogni effetto a quello prestato nelle amministrazioni di provenienza.

6. In caso di dimissioni, impedimento, morte o decadenza del presidente o di uno dei commissari, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede con decreto, entro trenta giorni, alla sostituzione.

7. La Commissione si avvale della consulenza delle organizzazioni ambientaliste, dei lavoratori e dei consumatori per acquisire notizie utili all'istruttoria di attribuzione; può inoltre stipulare accordi con organizzazioni specializzate nel monitoraggio delle condizioni per la concessione del certificato d'origine e qualità.

8. La Commissione adotta le decisioni deliberando a maggioranza assoluta. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 5.

*(Condizioni per la continuazione
nel diritto all'uso)*

1. Le imprese che hanno ottenuto il marchio hanno l'obbligo di rinnovare entro il 31 dicembre di ogni anno, a pena di decadenza, l'autocertificazione di cui all'articolo 2.

2. La Commissione può acquisire, da qualsiasi fonte, notizie atte a verificare la sussistenza delle condizioni per l'attribuzione del marchio. Nel caso in cui pervengano notizie serie e circostanziate circa una violazione, la Commissione può deliberare l'apertura di un'istruttoria e disporre ispezioni nei luoghi di lavorazione del prodotto qualificato dal marchio. Sentite le parti interessate, la Commissione può fissare un termine per la rimozione delle violazioni; decorso inutilmente il predetto termine, o in presenza di ripetute infrazioni, la Commissione delibera la decadenza dal diritto all'uso del marchio e ne dà notizia sui giornali a diffusione nazionale.

3. Ove emergano fatti penalmente rilevanti, la Commissione provvede a darne comunicazione all'autorità giudiziaria.

4. Il trasferimento della totalità dell'impresa implica il trasferimento del marchio, fatta salva la possibilità per la Commissione di rifiutare la registrazione del trasferimento, qualora risulti che il marchio sia tale da indurre in errore il pubblico sulla qualità e provenienza del prodotto.

Art. 6.

(Autofinanziamento del marchio)

1. È istituito presso la Commissione il Fondo di finanziamento del sistema di certificazione dei prodotti di origine italiana garantita, di seguito denominato «Fondo».

2. Il Fondo è alimentato mediante il versamento annuo di una quota del ricavato delle vendite del prodotto sul mercato na-

zionale, al netto di oneri ed imposte, pari allo 0,5 per cento nel primo anno di utilizzo del marchio e allo 0,25 per cento negli anni successivi. Il versamento è effettuato entro il 30 giugno di ogni anno successivo al primo, secondo le modalità stabilite dalla Commissione.

3. All'atto della richiesta di attribuzione del marchio le imprese versano, a titolo di deposito cauzionale, una somma deliberata dalla Commissione, e comunque non superiore a lire venticinque milioni.

4. Il diritto all'uso del marchio è subordinato al regolare versamento della tassa di concessione governativa.

5. La Commissione accede al Fondo per promuovere iniziative di pubblicizzazione del sistema di certificazione e dei prodotti che recano il marchio, nonchè iniziative volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle finalità del marchio stesso, in coordinamento con gli altri organismi pubblici di tutela dei marchi d'origine già esistenti e con altri organismi pubblici operanti in campo commerciale.

Art. 7.

(Organizzazione della Commissione)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede ad attribuire alla Commissione le risorse umane e strumentali necessarie all'espletamento dei suoi fini istituzionali.

2. Il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della Commissione è emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e su parere conforme del presidente della Commissione.

3. La Commissione si riunisce presso il Ministero dell'industria, del commercio ed artigianato e delle sue riunioni è redatto processo verbale.

4. I ricorsi avverso i provvedimenti della Commissione rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, e la competenza in primo grado è attribuita in via inderogabile al Tribunale amministrativo regionale del Lazio. L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza della Commissione.

Art. 8.

(Sanzioni)

1. Qualora ne abbia notizia, la Commissione segnala all'autorità giudiziaria, per le iniziative di sua competenza, i casi in cui chiunque faccia uso abusivo del marchio o proceda alla sua contraffazione.

2. L'uso illecito del marchio e le false dichiarazioni nel protocollo di adesione di cui all'articolo 2 della presente legge sono puniti ai sensi del libro secondo, titolo VII, capo II, del codice penale, e del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, come modificato dal decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, e successive modificazioni. Per l'irrogazione delle pene accessorie, si applica l'articolo 518 del codice penale.

3. Fermo restando il disposto dell'articolo 5, la Commissione può deliberare, in via eccezionale e precauzionale e previa audizione delle parti interessate, la revoca del marchio, in caso di documentate violazioni delle condizioni per l'attribuzione.

4. Le imprese alle quali è stato revocato il diritto all'uso del marchio possono farne richiesta per prodotti diversi da quello per cui è stata disposta la decadenza, trascorsi due anni dal provvedimento.

Art. 9.

(Registrazione del marchio comunitario)

1. La Commissione promuove la registrazione del marchio, come marchio comunita-

rio, presso l'apposito Ufficio di armonizzazione ai fini della tutela internazionale del marchio in Paesi terzi, in base a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, e dagli articoli da 2 a 4 del protocollo di Madrid 27 giugno 1989, reso esecutivo ai sensi della legge 12 marzo 1996, n. 169.

2. Contro le decisioni dell'Ufficio di cui al comma 1 può essere proposto ricorso ai sensi del titolo VII del citato regolamento (CE) n. 40/94.

